

**(A.C. 5051 - sezione 8)****ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.***(Regolamento di attuazione).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni a statuto ordinario della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza

internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 8.***(Regolamento di attuazione).*

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e nazionale.*

**8. 2.** Pagliuzzi.*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***8. 3.** Pagliuzzi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da parte delle regioni a statuto ordinario.*

**8. 5.** La Commissione.**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali con le seguenti: per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.*

**8. 4.** Pagliuzzi.

*Al comma 3, sostituire le parole da: anche la creazione fino a: sistema di con le seguenti: la creazione di un apposito or-*

ganismo pubblico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al.

8. 1. Edo Rossi.

*Al comma 3, dopo le parole: di un idoneo sistema aggiungere la seguente: unitario.*

8. 6. La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 5051 – sezione 9)**

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Quartieri fieristici).*

1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di « internazionale » ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

3. In sede di prima applicazione nonché in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

*(Quartieri fieristici).*

*Sopprimere il comma 2.*

9. 2. Pagliuzzi.

*Al comma 2, dopo la parola: artigianato aggiungere le seguenti: definisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici che svolgono manifestazioni nazionali e.*

9. 1. Edo Rossi.

**(A.C. 5051 – sezione 10)**

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

*(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).*

1. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge e soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni, anche al fine di consentire la partecipazione di soggetti privati al capitale sociale.

2. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono esenti da imposte e tasse, se perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

*(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. *(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti)* – 1. Ai fini di

quanto previsto al successivo comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.

2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tal caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.

3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni, il progetto dovrà identificare anche:

a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e società od enti privati;

b) la ripartizione del capitale sociale.

4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2498 del codice civile per quanto attiene ai beni e diritti indicati nella lettera a).

5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.

6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuarsi nell'atto di trasformazione o conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscano, entro il suddetto termine, beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.

**10. 28.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole: alla loro vigilanza, aggiungere la seguente: anche.*

\* **10. 20.** Piscitello.

*Al comma 1, dopo le parole: alla loro vigilanza, aggiungere la seguente: anche.*

\* **10. 26.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Al comma 1, sostituire le parole: in società per azioni con le seguenti: secondo*

quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e società.

**\*\* 10. 4.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, sostituire le parole: in società per azioni con le seguenti: secondo quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e società.*

**\*\* 10. 13.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni con le seguenti: persone giuridiche private previste dal codice civile, con esclusione delle associazioni.*

**\* 10. 7.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni con le seguenti: persone giuridiche private previste dal codice civile, con esclusione delle associazioni.*

**\*10. 11.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o società a responsabilità limitata o fondazioni.*

**\*\*10. 5.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o società a responsabilità limitata o fondazioni.*

**\*\*10. 12.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.*

**\* 10. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.*

**\* 10. 6.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.*

**\* 10. 10.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino a un massimo del quarantuno per cento.*

**10. 16.** Edo Rossi.

*Sopprimere il comma 2.*

**10. 17.** Edo Rossi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e purché tale trasformazione in società per azioni sia preceduta dalla definizione giudiziaria o dalla composizione transattiva di tutte le vertenze in corso, inclusa la salvaguardia dei diritti di organizzatori, ideatori e realizzatori di affermate iniziative fieristiche successivamente acquisite dagli enti in questione.*

**10. 19.** Pagliuzzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli

stessi soggetti, possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**10. 27.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti, possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente

quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

**10. 21.** Piscitello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

\* **10. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

\* **10. 8.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalu-

tazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

\* **10. 14.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

**10. 22.** Piscitello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

\* **10. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

\* **10. 9.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica,

che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

\* **10. 15.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengono alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza attiva o componente positivo del reddito qualora venga investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

**10. 25.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le eventuali rivalutazioni a bilancio dei cespiti e degli immobili già di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti da imposte.

**10. 23.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Eventuali proventi da imposte sulle plusvalenze sono affidati alle regioni di competenza per interventi finalizzati alle località fieristiche interessate.

**10. 24.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

**(A.C. 5051 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici)*

1. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 11.**

*(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: trasparenza fino alla fine del comma, con le seguenti: parità di condizioni tra tutti i soggetti organizzatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), proprietari di quartieri fieristici, non possono effettuare attività di organizzazione fieristica.*

**11. 1.** Pagliuzzi.

**(A.C. 5051 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Sanzioni).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di abuso della qualifica di « fiera internazionale » o « fiera nazionale » o di « quartiere fieristico internazionale », la regione competente per territorio assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinché disponga l'esecuzione coattiva. La regione dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché l'interdizione dalla possibilità di proporre domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta, l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica superiore a quella riconosciuta dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di proporre domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, è applicata nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 12.

*(Sanzioni).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza autorizzazione con le seguenti: nonostante il parere negativo del comune competente.*

##### 12. 1. Pagliuzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da : abuso fino a: competente per territorio con le seguenti: svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l'autorità competente per l'autorizzazione della manifestazione.*

##### 12. 2. La Commissione.

***(Approvato)***

*Al comma 2, sostituire le parole da: svolgimento di manifestazioni fino a: 50 per cento con le seguenti: abuso della qualifica di « fiera internazionale », « fiera nazionale » o di « fiera regionale », ovvero di « quartiere fieristico internazionale », l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti*

dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento.

##### 12. 3. La Commissione.

***(Approvato)***

*Al comma 3, sostituire le parole: è applicata con le seguenti: la regione applica.*

##### 12. 4. La Commissione.

***(Approvato)***

***(A.C. 5051 – sezione 13)***

#### ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle

manifestazione fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

*Al comma 2, sopprimere le parole: legislative ed.*

**13. 1.** Landi di Chiavenna.

**(A.C. 5051 - sezione 14)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata la grande importanza anche per le piccolissime imprese, disseminate in tutto il territorio nazionale, in ordine alle diverse strategie commerciali che hanno come base comune l'esportazione della loro produzione

impegna il Governo

a sensibilizzare le amministrazioni regionali per favorire le iniziative delle organizzazioni commerciali, artigiane e imprenditoriali in genere tese ad allestire fiere ed esposizioni nei vari territori.

**9/5051/1.** Bergamo.